


Fondazione Luca Pacioli



LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

I PROSPETTI RIGUARDANTI LE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

Documento n. 6 del 21 marzo 2006

CIRCOLARE

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. Il patrimonio netto: definizione e aspetti generali	“	3
2. Le informazioni sul patrimonio netto prima della riforma del diritto societario	“	5
3. Le novità introdotte dalla riforma del diritto societario	“	6
4. La rappresentazione delle nuove informazioni da fornire nella nota integrativa	“	8
4.1 <i>Il prospetto dei movimenti del patrimonio netto</i>	“	9
4.2 <i>Il prospetto riguardante origine, utilizzabilità, distribuibilità e utilizzazione effettuata in esercizi precedenti</i>	“	11
4.2.1 Origine	“	11
4.2.2 Possibilità di utilizzazione e distribuibilità	“	12
4.2.3 Utilizzazione effettuata in esercizi precedenti	“	15
4.2.4 Forma e contenuto del prospetto	“	16
Appendice	“	20
A. Esempio di elaborazione dei prospetti riguardanti le voci del patrimonio netto della società GAMMA Spa		
B. Esempio di elaborazione dei prospetti riguardanti le voci del patrimonio netto della società DELTA Spa		

I PROSPETTI RIGUARDANTI LE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

Premessa

Il D.Lgs. n. 6/2003 (riforma del diritto societario) ha introdotto l'obbligo di fornire nella nota integrativa maggiori informazioni riguardanti le voci che compongono il patrimonio netto.

Prima dell'entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 2004), in merito al patrimonio netto il codice civile prevedeva un livello minimo di informazioni, spesso non idoneo a soddisfare le esigenze informative del lettore del bilancio.

Per tale motivo i principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri raccomandavano di fornire "informazioni complementari" ritenute indispensabili per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale dell'azienda, in particolare della consistenza del patrimonio netto e dei fatti che su di esso avevano prodotto modificazioni (cfr. principio contabile n. 28 "Il patrimonio netto" nella versione dell'ottobre 1999).

Tali informazioni sono oggi richieste dal legislatore che, con la modifica dell'art. 2427 cod. civ., ne ha stabilito l'obbligo di indicazione nella nota integrativa del bilancio.

Indicazioni sui contenuti e sulle modalità di esposizione delle nuove informazioni sono state elaborate e diffuse dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che, con il documento OIC 1 (testo del 25 ottobre 2004) "I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio", ha proposto la forma e il contenuto di due prospetti che hanno la funzione di rappresentare i movimenti intervenuti nelle voci del patrimonio netto e di produrne informazioni relative all'origine, utilizzabilità, possibilità di distribuzione e utilizzazione effettuata in esercizi precedenti. Lo stesso documento è stato successivamente rivisto. L'ultimo testo del documento OIC 1 è quello approvato il 30 maggio 2005.

Sulla base degli effetti della riforma così individuati, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha provveduto poi ad aggiornare i singoli principi contabili elaborati in precedenza dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. I principi contabili aggiornati hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC. I nuovi principi hanno assunto la denominazione di "principi contabili OIC".

Per quanto riguarda in particolare il patrimonio netto, la precedente versione del principio contabile n. 28 (vers. ottobre 1999) è stata dunque sostituita dal nuovo principio contabile OIC 28 (vers. maggio 2005).

La presente circolare intende illustrare appunto i nuovi obblighi di informazione nella nota integrativa circa le voci di patrimonio netto, quali stabiliti dalla legge e specificati dal principio contabile OIC 28 (vers. maggio 2005). La circolare si sofferma ad illustrare in particolare i due prospetti suggeriti dall'OIC 28 per fornire le informazioni previste dalla legge.

In appendice sono proposte due ipotesi applicative in riferimento a differenti composizioni del patrimonio netto.

Per ciascuna di esse, sono state indicate le modalità di redazione dei prospetti, che riportano le informazioni richieste dalla legge, seguendo le indicazioni fornite dall'OIC.

1. Il patrimonio netto: definizione e aspetti generali

Il codice civile non fornisce una vera e propria definizione del patrimonio netto, limitandosi a disciplinarne la composizione e la rappresentazione in bilancio nell'art. 2424 cod. civ..

Una definizione di patrimonio netto è invece contenuta nel principio contabile OIC 28 (vers. maggio 2005)¹, sostanzialmente in linea con quella dei principi contabili internazionali, che in generale ne affermano la natura di grandezza residuale².

Secondo il principio contabile OIC 28, il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio.

Sul piano contabile, il patrimonio netto è la posta contabile che permette di raggiungere l'uguaglianza tra Attività e Passività dell'azienda e, come tale, rappresenta una grandezza unitaria.

Nell'ottica finanziaria, considerata la necessaria uguaglianza tra gli "impieghi" di mezzi monetari (attività) e le "fonti" di tali mezzi monetari (capitale proprio e capitale di terzi), il patrimonio netto rappresenta l'ammontare del capitale proprio, vale a dire dei mezzi apportati dall'imprenditore o generati dall'impresa stessa, indistintamente investiti (insieme ai mezzi di terzi – passività) nelle attività del patrimonio aziendale.

A causa della sua natura di *grandezza differenziale*, alla valutazione del patrimonio netto si arriva in via indiretta, attraverso la valutazione dei singoli elementi attivi (attività) e passivi (passività) che compongono il patrimonio dell'impresa. Ne consegue che non può parlarsi di valutazione del patrimonio netto: per il patrimonio netto non sono applicabili autonomi criteri di valutazione.

Anche se il patrimonio netto, quale valore differenziale, è unitario, per finalità pratiche e giuridiche³ esso risulta suddiviso in quote "ideali", le varie voci del patrimonio netto (capitale sociale, riserve, ecc.), la sommatoria delle quali, in termini di valo-

1 Il principio contabile OIC 28 "Il patrimonio netto" fornisce la seguente definizione e ne individua le caratteristiche fondamentali: "Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Sul piano contabile, tale definizione ha origine nell'esigenza di bilanciamento tra le sezioni "Attivo" e "Passivo" dello stato patrimoniale, secondo la nota identità $\text{Attività} = \text{Passività} + \text{Patrimonio netto}$. Nell'ottica finanziaria della struttura del capitale di bilancio, la suddetta identità esprime la necessaria uguaglianza tra "Impieghi" o "Investimenti" di mezzi monetari (Attività), osservati ad una certa data, e le "Fonti" di tali mezzi monetari, distinte in "Capitale di terzi" (Passività) e "Capitale proprio" (Patrimonio netto) alla medesima data. Sotto questo profilo, il patrimonio netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi apportati solitamente dalla proprietà o autogenerati nell'impresa, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali. In altra accezione, il patrimonio netto esprime la misura dei diritti patrimoniali che può essere soddisfatta "in via residuale" attraverso le Attività, dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei terzi creditori della società. In tale significato, il patrimonio netto è visto come capitale di "pieno rischio", la cui remunerazione ed il cui rimborso sono subordinati al prioritario soddisfacimento delle aspettative di remunerazione e di rimborso del capitale di credito. Il patrimonio netto non è determinabile indipendentemente dalle attività e dalle passività. Ne consegue che non può parlarsi di valutazione del patrimonio netto. Oggetto di distinte valutazioni, in sede di redazione del bilancio, sono i singoli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio. Il patrimonio netto, quale valore differenziale, è unitario, anche se per finalità pratiche e giuridiche risulta suddiviso in quote "ideali"".

2 Il Framework IAS, al paragrafo 49, lettera c), così definisce il patrimonio netto: "Il patrimonio netto è quello che resta delle attività dell'impresa dopo avere dedotto tutte le passività".

3 Per fare un esempio, la disciplina giuridica del capitale sociale è diversa da quella applicabile ad una riserva.

re, equivale alla differenza tra Attività e Passività del patrimonio aziendale⁴. E' necessario, infatti, identificare la composizione del patrimonio netto, soprattutto per distinguere le componenti costituite da capitale rispetto a quelle costituite da utili⁵ e le modificazioni che lo stesso subisce nel corso del tempo, sia nella sua globalità, sia nelle voci che lo compongono⁶.

L'art. 2424 cod.civ. prevede la collocazione del patrimonio netto in bilancio nella macro - classe A del passivo dello stato patrimoniale e la sua suddivisione nelle seguenti poste ideali:

A) Patrimonio netto:

- I - Capitale
 - II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
 - III - Riserve di rivalutazione
 - IV - Riserva legale
 - V - Riserve statutarie
 - VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
 - VII - Altre riserve, distintamente indicate⁷
 - VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
 - IX - Utile (perdita) dell'esercizio
- Totale

⁴ Cfr. Framework IAS, paragrafo 65, che recita: "Sebbene il patrimonio netto sia definito nel paragrafo 49 come una categoria residuale, può presentare delle sottoclassificazioni nello stato patrimoniale. Per esempio, in una società di capitali si possono esporre separatamente i finanziamenti versati dagli azionisti, gli utili portati a nuovo, le riserve che derivano dalla destinazione di utili indivisi e le riserve che rappresentano rettifiche per la conservazione del capitale. Tali classificazioni possono essere significative per le esigenze del processo decisionale degli utilizzatori del bilancio quando esse indicano restrizioni legali o di altro tipo sulla capacità dell'impresa di distribuire, o altrimenti impiegare, il proprio patrimonio netto. Essi possono, inoltre, riflettere il fatto che i soggetti che partecipano alla proprietà di un'impresa detengono diritti diversi in relazione all'incasso di dividendi o alla restituzione del capitale".

⁵ Uno dei principali criteri per distinguere le "poste ideali" del patrimonio netto è l'origine di tali poste. Secondo tale criterio si distinguono infatti le "riserve di utili" dalle "riserve di capitale". Le prime traggono origine dal "risparmio" di utili d'esercizio (ad es. la riserva legale e la riserva statutaria) e sono generalmente costituite o incrementate in sede di riparto dell'utile d'esercizio risultante dal bilancio approvato. Le seconde sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o di conversione di obbligazioni in azioni (riserva da soprapprezzo o quote), di rivalutazione monetaria (riserva da rivalutazione), di donazioni da parte dei soci, ecc...

⁶ E' utile individuarne le cause di incremento, che possono derivare da nuovi apporti di capitale, rivalutazione di beni o conseguimento di utili, e quelle di diminuzione, conseguenti alle perdite subite o alla distribuzione di utili.

⁷ Sul punto si veda F. ROSCINI VITALI, "Guida ai nuovi principi contabili nazionali", Il Sole 24 ore, 2005, pag. 398, in cui si legge "Con riferimento alla voce A.VII, "Altre riserve, distintamente indicate", deve essere evidenziato che l'inciso, distintamente indicate, dovrebbe essere eliminato. Infatti, la relazione al D.Lgs. n. 6/2003, di riforma del diritto societario, espressamente ne ribadisce l'eliminazione, precisando che l'informativa sulle riserve è ora contenuta nel punto 7-bis dell'art. 2427, relativo alla nota integrativa. Tuttavia, nonostante l'affermazione contenuta nella relazione, l'inciso non è stato eliminato e, di conseguenza permane nel testo di legge (art. 2424 cod. civ.). Si tratta, probabilmente, di un refuso, in quanto appare inutile appesantire lo schema di stato patrimoniale, dal momento che, movimentazione, origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle riserve sono analiticamente indicate nella nota integrativa, come prevedono i numeri 4 e 7-bis dell'art. 2427 cod. civ. A questo punto non resta che seguire la norma letteralmente e mantenere l'elencazione anche nello schema di stato patrimoniale".

Per il patrimonio netto valgono, ovviamente, le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta previste dall'art. 2423 cod.civ., insieme all'obbligo di fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art. 2423, 3° comma, cod. civ.)⁸ e a quello di deroga (art. 2423, 4° comma, cod. civ.)⁹.

2. Le informazioni sul patrimonio netto prima della riforma del diritto societario

Prima della riforma societaria, era previsto l'obbligo di fornire nella nota integrativa le informazioni relative al patrimonio netto indicate nei numeri 4), 7), 17) e 18) dell'art. 2427 cod. civ.. In particolare:

- n. 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo¹⁰;
- n. 7) la composizione della voce "altre riserve";
- n. 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni e il numero e il valore nominale delle nuove azioni sottoscritte durante l'esercizio;
- n. 18) il numero delle azioni di godimento, delle obbligazioni convertibili, dei valori simili e diritti che essi attribuiscono.

In assenza di altre disposizioni di legge che imponessero ulteriori informazioni, la capacità informativa del bilancio risultava limitata, per la carenza di indicazioni relative alla composizione delle riserve e alla classificazione secondo la possibilità di loro utilizzazione.

Con il principio contabile n. 28 (vers. ottobre 1999) elaborato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, la prassi contabile aveva cercato di supplire a tale carenza, ravvisando la necessità di indicare, in aggiunta a quelle richieste dalla legge, alcune informazioni complementari, in base alle disposizioni dell'art. 2423, 3° comma, cod. civ.¹¹.

⁸ Ai sensi dell'art. 2423, 3° comma, cod. civ. "se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo".

⁹ Ai sensi dell'art. 2423, 4° comma, cod. civ. "se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato".

¹⁰ Dall'obbligo di indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, il principio contabile n. 28 (vers. ottobre 1999) faceva discendere quello di indicare le variazioni nella consistenza delle voci del patrimonio netto.

¹¹ Il principio contabile n. 28 (vers. ottobre 1999) prevedeva l'indicazione delle seguenti informazioni complementari:

- classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione (libera disponibilità, riserve vincolate dalla legge, dallo statuto o dalla volontà assembleare);
- composizione della voce "Riserve di rivalutazione", in modo da evidenziare le riserve formatesi in dipendenza di ciascuna delle rivalutazioni monetarie operate e le riserve da rivalutazione non monetarie;
- composizione della voce "Riserve statutarie", qualora lo statuto avesse previsto la costituzione di diverse tipologie di tali riserve.

Le informazioni degli ultimi due punti sono tuttora raccomandate dallo stesso documento nella versione OIC 28 (maggio 2005).

3. Le novità introdotte dalla riforma del diritto societario

Il legislatore della riforma ha previsto, all'art. 6, lettera b), della legge 3 ottobre 2001, n. 366, contenente la delega al Governo per la riforma del diritto societario, l'introduzione di *"una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo"*.

L'intento era quello di colmare una lacuna informativa del bilancio, dato che, come si legge nella Relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/2003, fino ad allora il codice civile aveva previsto *"l'obbligo di fornire indicazioni che non soddisfano adeguatamente l'informativa in merito all'origine ed all'utilizzabilità delle voci del Patrimonio netto riportate nella voce A del passivo"*.

Il D.Lgs. n. 6/2003 - che dà attuazione appunto alla legge di delega n. 366 del 2001 - ha stabilito nuovi obblighi informativi relativi al patrimonio netto. Le novità riguardano non tanto la rappresentazione nei prospetti contabili del bilancio, che rimane sostanzialmente invariata, quanto le informazioni da fornire nella nota integrativa, in merito alle movimentazioni delle poste di cui il patrimonio netto si compone e alla relativa origine e possibilità di utilizzazione.

Rappresentazione in bilancio

La rappresentazione del patrimonio netto in bilancio è rimasta, come si è detto, di fatto invariata: viene esposto nella macro-classe A del passivo dello stato patrimoniale (art. 2424 cod. civ.), suddiviso in poste ideali contraddistinte da nove numeri romani.

- A) Patrimonio netto:
 - I. - Capitale
 - II. - Riserva da soprapprezzo delle azioni
 - III. - Riserve di rivalutazione
 - IV. - Riserva legale
 - V. - Riserve statutarie
 - VI. - Riserva per azioni proprie in portafoglio
 - VII. - Altre riserve, distintamente indicate
 - VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
 - IX - Utile (perdita) dell'esercizio
- Totale

Una piccola modifica formale riguarda la collocazione delle "Riserve statutarie" alla voce V, con il conseguente posizionamento della "Riserva per azioni proprie in portafoglio" alla voce VI. Nella versione ante-riforma le due voci erano invertite, la V riguardava la "Riserva per azioni proprie in portafoglio" e la VI le "Riserve statutarie".

L'indicazione delle poste del patrimonio netto con numeri romani obbliga alla loro puntuale elencazione. In altri termini, ogni componente di patrimonio è individuata

anche dal numero romano, cosicché la rappresentazione in bilancio dovrà sempre descrivere la riserva indicando anche il numero romano proprio di ogni tipo di riserva¹². Ciò vale anche nel bilancio in forma abbreviata, in base alle disposizioni dell'art. 2435-bis, 2° comma, cod. civ.¹³.

Nota integrativa

Le principali novità riguardano le informazioni sul patrimonio netto da fornire nella nota integrativa, con la modifica del numero 4) e l'introduzione di un nuovo numero 7-bis) dell'art. 2427 cod. civ.¹⁴.

La nuova versione del numero 4) dell'art. 2427 cod. civ. prevede l'indicazione delle *“variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”*.

Il nuovo numero 7-bis) dell'art. 2427 cod. civ. dispone che *“le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”*.

E' opportuno sottolineare che tali informazioni devono essere incluse anche nella nota integrativa del bilancio redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis cod. civ., non essendo prevista l'omissione delle informazioni di cui ai numeri 4) e 7-bis) dell'art. 2427 cod. civ..

Nella tabella che segue sono riepilogate le informazioni sul patrimonio netto che devono essere fornite in nota integrativa.

12 Per fare un esempio, un patrimonio netto composto da capitale, riserva legale e riserva statutaria deve essere rappresentato come segue;

- I. Capitale sociale
- IV. Riserva legale
- V. Riserva statutaria

13 *“Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”* (art. 2435-bis, 2° comma, cod. civ.).

14 Accanto a tali informazioni sono rimaste quelle indicate nei punti 7), 17) e 18) dell'art. 2427 cod. civ.. Inoltre, come evidenziato dal principio contabile OIC 28, il legislatore ha stabilito l'obbligo di includere nella nota integrativa anche le indicazioni riguardanti gli strumenti finanziari emessi dalla società e i patrimoni destinati a uno specifico affare. A tale proposito, nell'art. 2427 cod. civ. sono stati introdotti i seguenti numeri:

- 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
- 20) i dati richiesti dal 3° comma dell'art. 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 2447-bis;
- 21) i dati richiesti dall'art. 2447-decies, 8° comma.

LE INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO DA INDICARE NELLA NOTA INTEGRATIVA (Art. 2427 cod. civ.)	LE INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO DA INDICARE NELLA NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA (*) (Art. 2427 e 2435-bis cod. civ.)
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto	4) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto
7) la composizione della voce "altre riserve"	7) la composizione della voce "altre riserve"
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi	7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni e numero e valore nominale delle nuove azioni sottoscritte durante l'esercizio	17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni e numero e valore nominale delle nuove azioni sottoscritte durante l'esercizio
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili, i titoli o valori simili specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono	18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili, i titoli o valori simili specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative	19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'art. 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera del primo comma dell'art. 2447-bis;	20) i dati richiesti dal terzo comma dell'art. 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera del primo comma dell'art. 2447-bis
21) i dati richiesti dall'art. 2447-decies, ottavo comma	21) i dati richiesti dall'art. 2447-decies, ottavo comma

(*) in campo grigio sono indicate le informazioni che possono essere omesse.

4. La rappresentazione delle nuove informazioni da fornire nella nota integrativa

Le norme del codice civile obbligano a fornire nella nota integrativa le seguenti informazioni:

- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, la loro formazione e le utilizzazioni (numero 4) dell'art. 2427 cod. civ.);
- la indicazione analitica delle voci del patrimonio netto, con la specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (numero 7-bis) dell'art. 2427 cod. civ.).

Non è stato previsto uno schema rigido di esposizione di tali informazioni. Si è lasciata, quindi, alla libera scelta del redattore del bilancio la relativa forma e struttura.

Sulla materia si è successivamente pronunciato l'OIC che, nell'ambito del principio contabile OIC 28 ("Il patrimonio netto")¹⁵ e del principio contabile OIC 12 ("Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi")¹⁶ entrambi approvati nel mese di maggio 2005, ha fornito indicazione anche a proposito dei criteri da adottare per presentare le informazioni richieste dal codice civile.

Il principio contabile OIC 28 propone a questo scopo due prospetti:

1. uno per l'esposizione delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci di patrimonio netto nel corso dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio;
2. l'altro per l'esposizione delle informazioni circa l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi delle voci del patrimonio netto.

Nel presente lavoro si fa costante riferimento alle indicazioni fornite dall'OIC, svolgendo alcune ulteriori considerazioni utili per la corretta predisposizione della nota integrativa.



4.1 Il prospetto dei movimenti del patrimonio netto (art. 2427, n. 4, cod. civ.)

Le "variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto nel corso dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio" riguardano tutte le voci elencate nella lettera A del passivo dello schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 cod. civ.. L'art. 2427, n. 4), cod. civ. non richiede una particolare forma di presentazione di tali variazioni.

¹⁵ Vedi il paragrafo "Analisi dei movimenti nelle voci di patrimonio netto".

¹⁶ Vedi Appendice n. 4.

Il principio contabile OIC 12 chiarisce le modalità di esposizione di tali informazioni, richiedendo per ciascuna voce l'indicazione degli incrementi, dei decrementi e dei semplici trasferimenti e suggerendo l'esposizione sotto forma di *prospetto*, per una semplice e immediata comprensione¹⁷.

La forma e il contenuto del prospetto sono proposti dal documento OIC 28¹⁸ e vengono di seguito riportati.

PROSPETTO DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

VOCI	Capitale sociale	Riserva legale	Riserve (1)	Risultato dell'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (euro ... per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					

Risultato dell'esercizio precedente					
Alla chiusura dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (euro ... per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					

Risultato dell'esercizio corrente					
Alla chiusura dell'esercizio corrente					

(1) Vanno indicate in colonne distinte le diverse riserve, come ad esempio la riserva legale, la riserva per azioni proprie, la riserva da sovrapprezzo azioni, ecc..

Nelle colonne della tabella sono indicate le poste ideali del patrimonio netto, mentre nelle righe sono riportate le possibili cause che ne hanno determinato la variazione, da desumere dalla delibera di approvazione del bilancio e dalle altre delibere con cui si è deciso in merito alle utilizzazioni delle poste del patrimonio netto.

Le cause di variazione delle voci riguardano sia l'esercizio corrente che quello precedente. Si nota, infatti, che lo schema parte dal saldo delle singole poste all'inizio dell'esercizio precedente per giungere a quello all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, attraverso l'analisi delle cause di variazione dell'esercizio precedente.

¹⁷ Nel principio contabile OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi", modificato dall'OIC nel maggio 2005, si legge: "Le variazioni nelle poste di patrimonio netto, che rientrano tra quelle richieste dal legislatore, devono essere fornite per tutte le voci elencate nello schema di stato patrimoniale sotto la lettera A del passivo con l'indicazione degli incrementi, decrementi e semplici trasferimenti. Tali informazioni per essere facilmente intelligibili devono essere presentate nel corpo della nota integrativa nella forma di prospetto. Tale prospetto, indipendentemente dalla forma specifica con cui è redatto, deve evidenziare: i valori dei singoli conti di netto all'inizio dell'esercizio; il dettaglio dei movimenti, senza compensazioni tra variazioni di segno opposto relative a singole voci; i valori dei singoli conti alla fine dell'esercizio".

¹⁸ Tale prospetto non è nuovo per la prassi contabile, in quanto già il principio contabile n. 28, nella sua versione originaria dell'ottobre 1999, nell'allegato A, ne proponeva uno simile.

Con lo stesso procedimento logico si giunge, infine, al saldo esistente alla chiusura dell'esercizio corrente¹⁹.

Due esempi di compilazione sono riportati nelle appendici A e B.

4.2 Il prospetto riguardante origine, utilizzabilità, distribuibilità e utilizzazioni effettuate in esercizi precedenti (art. 2427, n. 7-bis, cod. civ.)

L'indicazione delle informazioni circa l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi delle voci del patrimonio netto esige un lavoro di analisi della natura e della composizione di ogni voce di patrimonio netto, nonché un'attività di coordinamento delle diverse disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia che disciplinano il regime di ogni singola posta in esso allocata.

Prima di esaminare la forma e il contenuto del prospetto proposto dal documento OIC 28, è opportuno soffermarsi sul grado di dettaglio delle informazioni richieste dal legislatore.

In particolare, l'art. 2427, numero 7-bis), cod. civ. richiede informazioni in merito a:

- a) origine;
- b) possibilità di utilizzazione e distribuibilità;
- c) utilizzazione effettuata in esercizi precedenti.

Tali informazioni devono essere fornite in relazione a ciascuna voce di patrimonio netto.

4.2.1 Origine

Non è chiaro cosa debba intendersi per origine delle voci di patrimonio netto. Secondo l'OIC 28 tale informazione riguarda le riserve del patrimonio netto²⁰, che in tal senso si distinguono in:

- riserve di utili;
- riserve di capitale.

¹⁹ Si è già evidenziato che il codice civile prevede l'indicazione delle variazioni, della formazione e delle utilizzazioni delle voci di patrimonio netto. Il "prospetto dei movimenti del patrimonio netto" proposto dall'OIC 28 evidenzia le variazioni e conseguentemente la formazione delle voci del patrimonio netto. Per quanto riguarda in particolare la formazione, le indicazioni fornite dal prospetto riguardano soltanto l'esercizio corrente e il precedente, senza particolari motivazioni. In realtà il punto avrebbe meritato un qualche approfondimento, potendo nascere il dubbio che le informazioni circa la formazione delle voci di patrimonio netto debbano estendersi agli esercizi precedenti (almeno ai tre esercizi precedenti, secondo la soluzione adottata a proposito delle utilizzazioni, nel secondo prospetto).

²⁰ Se ne desume una interpretazione, di cui non è chiara la motivazione, che escluderebbe indicazione di origine per il capitale sociale.

Le *riserve di utili* traggono origine dalla mancata distribuzione di utili di esercizio, per scelta dei soci e/o per vincolo di legge o di statuto. La loro iscrizione in bilancio richiede l'approvazione dello stesso e la successiva delibera sulla destinazione dell'utile conseguito. Si possono iscrivere soltanto nel bilancio successivo a quello a cui si riferisce l'utile d'esercizio e sono costituite, ad esempio, dalla "Riserva legale", "Riserva statutaria", "Utili a nuovo", ecc.

Le *riserve di capitale* derivano, invece, da ulteriori conferimenti da parte dei soci o da conversione di obbligazioni in azioni (nel caso in cui dal rapporto di conversione abbia origine una riserva da soprapprezzo delle azioni o quote), da rivalutazioni monetarie, da donazione o da rinuncia di crediti da parte dei soci, da rilevazione di differenze positive (c.d. avanzi) di fusione e di scissione, ecc. Si iscrivono direttamente nel bilancio relativo all'esercizio in cui si sono manifestate e sono costituite, ad esempio, dalla "Riserva da soprapprezzo delle azioni" e dalle "Riserve di rivalutazione monetaria"²¹.

Sia le riserve di utili che quelle di capitale hanno poi una loro specifica origine, in relazione alla operazione o alla disposizione di legge che le ha generate.

4.2.2 Possibilità di utilizzazione e distribuibilità

Per "*possibilità di utilizzazione*", si intende la disponibilità della riserva per operazioni quali la copertura delle perdite, l'aumento gratuito del capitale sociale o la distribuzione ai soci; in quest'ultimo caso, la riserva si dice *distribuibile*.

Non tutte le riserve possono essere utilizzate o in altri termini sono "disponibili". L'esame coordinato delle disposizioni del codice civile consente di distinguere le riserve nel modo seguente²²:

- riserve disponibili.
- riserve indisponibili

Le *riserve disponibili* sono quelle che possono essere utilizzate per copertura di perdite, aumenti di capitale gratuiti o distribuzione ai soci, ovvero soltanto per una o più di tali operazioni.

Parte di esse sono destinate alla salvaguardia dell'integrità del capitale sociale, altre, invece, sono rimesse alle decisioni dei soci, che ne possono stabilire anche la distribuzione.

²¹ Cfr. principio contabile OIC 28, pag. 9. Come vedremo, nel prospetto possiamo trovare riserve con la stessa denominazione in ambedue le categorie, come avviene, ad esempio, con la "Riserva per azioni proprie", la quale può essere stata costituita in seguito ad utilizzo di riserve di utili o di capitale.

²² Le classificazioni delle riserve proposte in questo paragrafo sono strettamente correlate alle richieste del prospetto previsto dal principio contabile OIC 28 e hanno lo scopo di facilitare la redazione dello stesso.

Le *riserve indisponibili* sono invece quelle che la legge impone di costituire e mantenere a fronte di determinate operazioni, al termine delle quali si scioglie il vincolo che le rende indisponibili.

Esempi di riserve indisponibili

Ad esempio, l'art. 2357-ter cod. civ. impone di costituire in caso di acquisto di azioni proprie da parte della società la "Riserva per azioni proprie in portafoglio". Tale riserva, d'ammontare pari all'importo delle azioni proprie iscritto nell'attivo dello Stato patrimoniale, deve essere mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate e nel frattempo è assolutamente indisponibile.

Identico vincolo di indisponibilità grava sulla "Riserva per azioni della società controllante", la cui costituzione è prevista dall'art. 2359-bis cod. civ., in caso di acquisto di azioni della controllante, da parte della società controllata, nei limiti previsti dal 1° comma dello stesso articolo.

Per quanto riguarda in particolare le *riserve disponibili*, è possibile distinguerle in funzione della differente possibilità di utilizzazione, ovvero, a seconda del loro diverso grado di disponibilità, come segue:

- I° grado - riserve utilizzabili esclusivamente per la copertura delle perdite;
- II° grado - riserve utilizzabili per la copertura delle perdite e per l'aumento del capitale sociale;
- III° grado - riserve utilizzabili per la copertura delle perdite, per l'aumento del capitale sociale e per la distribuzione ai soci.

Le riserve di grado maggiore possono essere utilizzate dunque per i motivi propri di quelle di grado minore, mentre non può verificarsi l'ipotesi inversa. Di conseguenza, una riserva di III° grado, utilizzabile anche per la distribuzione ai soci, può essere utilizzata sia per la copertura di perdite che per l'aumento gratuito del capitale sociale, mentre una riserva di II° grado, utilizzabile per l'aumento gratuito del capitale sociale o per la copertura delle perdite, non può essere distribuita ai soci²³.

Riserve di I° grado

Le riserve del I° grado di disponibilità sono quelle utilizzabili, esclusivamente e in presenza di determinate condizioni, per la copertura delle perdite d'esercizio.

Tra esse può essere compresa la "Riserva legale", che deve essere obbligatoriamente costituita accantonando la ventesima parte degli utili netti annuali, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2430 cod. civ.)²⁴. La funzione

²³ Nel principio contabile OIC 28 si legge: "la nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. Se la disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda, invece, la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno; infatti una riserva può essere disponibile per l'aumento di capitale, ma non distribuibile (ad esempio la riserva da sovrapprezzo azioni finché la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale)".

²⁴ Sono previste percentuali di accantonamento alla riserva legale diverse a seconda delle tipologie societaria (ad es. in caso di società cooperative).

attribuita alla riserva, di salvaguardia dell'integrità del capitale sociale nel caso in cui si verificano delle perdite, la rende indisponibile, almeno nei limiti dell'importo pari a un quinto del capitale sociale, per operazioni di aumento di capitale o per la distribuzione ai soci²⁵. Tale riserva può essere utilizzata solo per la copertura di perdite, quando non esistano o siano state già utilizzate le altre riserve disponibili ed indisponibili.

Nel caso in cui tale riserva venga diminuita per effetto di perdite d'esercizio, essa deve essere riportata ad un importo pari ad almeno un quinto del capitale sociale tramite l'accantonamento di un ventesimo degli utili annuali prodotti dalla società (art. 2430, 2° comma, cod. civ.).

Nel caso in cui la riserva legale superi l'ammontare del quinto del capitale sociale, l'eccedenza deve ritenersi liberamente disponibile per altre utilizzazioni deliberate di volta in volta dall'assemblea dei soci²⁶. Inoltre, il raggiungimento di tale limite libera anche la "Riserva da soprapprezzo azioni o quote", che altrimenti è sottoposta al medesimo vincolo di indisponibilità.

Pertanto, limitatamente all'importo compreso nel limite di un quinto del capitale sociale, la riserva ha una disponibilità di primo grado. La parte eccedente assume un grado di disponibilità maggiore, rendendosi disponibile ad aumenti di capitale e alla distribuzione ai soci, deliberate di volta in volta dall'assemblea dei soci.

Riserve di II° grado

Tra le riserve del II° grado di disponibilità troviamo tutte quelle, o parte di esse, per le quali è ammessa l'utilizzazione sia per la copertura di perdite sia per l'aumento gratuito del capitale sociale, ma non la distribuzione ai soci. Secondo gli artt. 2442 e 2481-ter cod. civ. il capitale può essere aumentato imputando le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili²⁷.

Possono rientrare in questa tipologia la "Riserva da soprapprezzo delle azioni o delle quote", quando la riserva legale non ha ancora raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale (art. 2431 cod. civ.), la "Riserva da deroghe ex art. 2423 cod. civ.", la "Riserva

²⁵ Cfr. F. FERRARA JR., "Gli imprenditori e le società", Giuffrè editore, dove l'autore fa rilevare che l'accantonamento della riserva si riduce ad una pura operazione contabile, poichè dal punto di vista sostanziale la riserva non è altro che un "vincolo di indisponibilità", che colpisce una parte degli utili conseguiti allo scopo di rafforzare la garanzia dei creditori e quindi ha una struttura analoga a quella del capitale sociale.

²⁶ Cfr. M. CARATOZZOLO, "Il bilancio d'esercizio", Giuffrè editore, 1998, pag. 258; G. E. COLOMBO, "Trattato delle società per azioni", UTET, 1994, VII, 498. Per la giurisprudenza, cfr. Tribunale Cassino, 7 febbraio 1992; Tribunale di Udine, decreto 15 marzo 1996. Nello stesso senso è orientato il principio contabile OIC 28 "Il patrimonio netto", nel quale si legge: "La costituzione della riserva legale è resa obbligatoria dall'art. 2430 cod. civ., che impone l'accantonamento di almeno la ventesima parte degli utili netti annuali, sino a quando l'importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nell'ambito di tale limite, la riserva legale è una riserva indisponibile. Essa può essere utilizzata (indipendentemente dall'entità raggiunta) solo per la copertura di perdite. In tal caso dovranno essere preventivamente utilizzate tutte le altre riserve disponibili ed indisponibili".

²⁷ Nel principio contabile OIC 28, "Il patrimonio netto", si legge: "A norma degli artt. 2442 e 2481-ter cod. civ., è possibile trasferire a capitale parti disponibili delle riserve: in tal modo una o più poste del netto, che sino al momento del detto trasferimento erano sottoposte alla disciplina specifica delle riserve in cui erano incluse, vengono assoggettate alla più rigida disciplina del capitale sociale".

da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto” (art. 2426, n. 4, cod. civ.), la “Riserva da utili netti su cambi non realizzati” (art. 2426, n. 8-bis). Sono tutte fattispecie per le quali il codice civile definisce le riserve “non distribuibili”.

Riserve di III° grado

Le riserve del III° grado di disponibilità sono quelle pienamente disponibili, nel senso che i soci possono liberamente deciderne l’utilizzo per la copertura delle perdite, per l’aumento del capitale e, infine, per la distribuzione ai soci.

Ne costituiscono esempi le “Riserve straordinarie o facoltative”, la “Riserva da soprapprezzo delle azioni o delle quote”, a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2431 cod. civ.), la “Riserva statutaria”, previa delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, che ne faccia decadere il vincolo di indisponibilità stabilito dallo statuto sociale²⁸.

POSSIBILITA’ DI UTILIZZAZIONE DELLE RISERVE

TIPO RISERVA	Copertura perdite	Aumento di capitale	Distribuzione ai soci
Riserve indisponibili	no	no	no
Riserve disponibili:			
- di I° grado	si	no	no
- di II° grado	si	si	no
- di III° grado	si	si	si

4.2.3 Utilizzazione effettuata in esercizi precedenti

L’art. 2427, n. 7-bis) cod. civ. richiede infine dettagli sui movimenti intervenuti nelle voci del patrimonio netto negli esercizi precedenti. La norma non indica tuttavia il numero degli esercizi per i quali occorre fornire l’informazione.

Si pone pertanto il problema di stabilire a quanto tempo far risalire le indicazioni per lasciare traccia di tali movimenti, in un’ottica di concretezza e di completezza delle informazioni fornite dal bilancio.

La scelta del numero di esercizi precedenti cui riferire tale informazione deve comunque rispondere ai generali principi di significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro rappresentazione in bilancio, fermo restando che la stessa potrebbe essere dettata da particolari ragioni, da valutare caso per caso, che coinvolgano le scelte aziendali. Secondo la prassi contabile nazionale e internazionale,

²⁸ Nel principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” si legge: “E’ possibile destinare delle riserve alla distribuzione fra i soci, ad “integrazione” dell’utile d’esercizio. In tale caso occorre: a) individuare le riserve distribuibili; b) stabilire le condizioni ed i momenti nei quali la distribuzione possa avvenire; c) tenere conto della presenza di particolari categorie di azioni, quali azioni privilegiate o di godimento”.

un'informazione relativa ai movimenti delle poste di patrimonio degli ultimi tre esercizi può essere sufficiente e ragionevole²⁹.

Più in generale, occorre considerare le esigenze informative del lettore del bilancio, senza lasciare spazio a inutili appesantimenti che ostacolerebbero la lettura del bilancio e soprattutto della nota integrativa³⁰.

Sul piano operativo, occorre innanzitutto rilevare che le informazioni sull'utilizzo delle varie poste del patrimonio netto, relative all'esercizio corrente ed a quello precedente, sono già dettagliatamente esposte nel *prospetto dei movimenti del patrimonio netto*, che abbiamo avuto modo di esaminare nel paragrafo 4.1.

Rimangono da indicare, quindi, le utilizzazioni effettuate nel secondo e nel terzo esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio, considerando, come suggerito dal documento OIC 28, i limiti temporali introdotti dalla riforma societaria riguardo all'azione di nullità delle deliberazioni³¹.

4.2.4 Forma e contenuto del prospetto

Per l'indicazione delle informazioni che l'art. 2427, numero 7-bis, del codice civile richiede siano esposte nella nota integrativa, il principio contabile OIC 28 propone un secondo prospetto (già compilato dallo stesso OIC, a titolo esemplificativo) che viene riportato di seguito. Le note esplicative e la legenda, hanno la funzione di interpretare i simboli adottati e mettono il lettore in condizione di interpretare l'impostazione concepita dall'OIC.

²⁹ Nel principio contabile OIC 28 "Il patrimonio netto", si legge: "la specificazione di tale lasso temporale deve avvenire in coerenza con l'impianto normativo in materia e, dunque, nel rispetto dei principi generali di bilancio. Tra i principi generali, occorre avere particolare riguardo al postulato della significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio, su cui si rinvia al Principio contabile n. 11. Analogo principio è statuito dallo IASB nel par. 26 e seg. del Framework. Da questo principio si ritrae che un'eccessiva informazione di bilancio può rivelarsi, oltre che di scarsa utilità, in taluni casi addirittura fuorviante. E' ragionevole assumere che un'informazione riferita agli utilizzi delle poste di patrimonio netto avvenuti negli ultimi tre esercizi possa di per sé essere sufficiente. Il termine indicato è anche in linea con i limiti temporali introdotti dalla riforma societaria riguardo all'azione di nullità delle deliberazioni (art. 2379, 1° comma, cod. civ.)".

³⁰ Si veda al riguardo il principio contabile OIC 11 "Bilancio d'esercizio - finalità e postulati" dove si legge, a proposito della nota integrativa, che non "...deve essere eccessivamente lunga e complessa tale da celare ciò che l'informazione deve rivelare".

³¹ L'art. 2379, 1° comma, cod. civ. assegna, infatti, un termine di tre anni per impugnare le deliberazioni in caso di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto, da parte di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio dal giudice.

**PROSPETTO RIGUARDANTE ORIGINE, UTILIZZABILITA', DISTRIBUIBILITA'
E UTILIZZAZIONE EFFETTUATA IN ESERCIZI PRECEDENTI**

NATURA/DESCRIZIONE	Importo	Possibilità di utilizzazione (1)	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale	10.000				
Riserve di capitale:					
Riserva per azioni proprie	100	---	---		
Riserva per azioni o quote società controllante	100	---	---		
Riserva da soprapprezzo azioni	2.000	A,B,C	2.000 (3)		
Riserva da conversione obbligazioni	2.000	A,B,C	2.000 (3)		
...					
Riserve di utili:					
Riserva legale	2.000	B	---		
Riserva per azioni proprie	50	---	---		
Riserva da utili netti su cambi	400	A,B	400		
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il Metodo del Patrimonio Netto	100	A,B	100		
Riserve da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423	100	A,B	100		
...					
Utili portati a nuovo	700	A,B,C	700		
TOTALE			5.300		
Quota non distribuibile (2)			1.800		
Residua quota distribuibile			3.500		

Legenda

- A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

- (1) Salvo ulteriori vincoli derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti.
(2) Rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per effetto: della riserva da utili netti su cambi (400), della riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (100), della riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423 cod. civ. (100) e della parte destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426, numero 5, cod. civ. (1.200).
(3) Ai sensi dell'art. 2341 cod. civ., si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 cod. civ.

Nella prima colonna della tabella sono indicate le voci che compongono il patrimonio netto, distinte secondo la loro origine.

Nella seconda colonna sono riportati gli importi con cui tali voci compaiono nello stato patrimoniale del bilancio.

Nella terza colonna del prospetto è indicato il *grado di disponibilità delle riserve*, inteso come possibilità di utilizzazione delle stesse, che viene contraddistinto con una simbologia (A: per aumento di capitale, B: per copertura perdite, C: per distribuzione ai

TIPOLOGIA DI RISERVA	SIMBOLOGIA PROSPETTO OIC TERZA COLONNA
Riserve indisponibili	---
Riserve disponibili di:	
I° grado (esclusivamente per copertura perdite)	B
II° grado (per copertura perdite e per aumento capitale sociale)	A, B
III° grado (per copertura perdite, per aumento capitale sociale e per distribuzione ai soci)	A, B, C

soci) a cui si associa il seguente significato:

Come si nota, la progressione delle lettere utilizzate nel prospetto OIC non corrisponde a quella del grado di disponibilità delle riserve descritto nel par. 4.2.2. Nulla impedisce, tuttavia, di adottare una diversa simbologia, più aderente alla rappresentazione graduale del suddetto livello di disponibilità.

Nella quarta colonna viene indicata la quota disponibile di ciascuna riserva.

Si noti che, secondo quanto indicato nel prospetto proposto dall'OIC 28, nel caso in cui la riserva legale sia pari (o inferiore) al quinto del capitale sociale, tale riserva può essere utilizzata solo per la copertura di perdite (nella terza colonna è infatti indicata la lettera B). Nella quarta colonna è indicato che la riserva legale è totalmente non utilizzabile (non disponibile). Si ritiene che tale indicazione trovi fondamento nella considerazione che esistono altre riserve da utilizzare in via prioritaria³².

Le ulteriori informazioni circa la distribuibilità delle riserve sono esposte nella parte bassa del prospetto. Viene, infatti, rappresentata la quota distribuibile e quella non distribuibile del totale delle riserve disponibili.

Il documento OIC 28, nel suggerire il prospetto in esame, ha dovuto inevitabilmente rappresentarlo indicandovi all'interno ipotesi operative di composizione del patrimonio netto e di vincoli derivanti da fattispecie disciplinate dalla legge. Tra questi

³² Qualora la riserva legale fosse stata superiore al limite di un quinto del capitale sociale, la parte eccedente tale limite sarebbe stata disponibile ad aumenti di capitale e alla distribuzione, oltre che naturalmente alla copertura delle perdite (cfr. paragrafo 4.2.2 e appendice A).

ultimi, il documento formula l'ipotesi della presenza in bilancio di costi pluriennali da ammortizzare pari a € 1.200, a fronte dei quali non possono essere distribuiti dividendi³³.

Di conseguenza, la quota non distribuibile che viene riportata nella parte bassa del prospetto, di € 1.800, è composta dall'importo delle riserve indicate nel prospetto per le quali la legge dispone esplicitamente il divieto di distribuzione ("Riserva da utili netti su cambi", "Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto", "Riserve da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423 cod. civ"), più una parte che sarebbe distribuibile, ma deve rimanere vincolata per la presenza in bilancio di costi pluriennali da ammortizzare pari a € 1.200.

La quinta e la sesta colonna si riferiscono alle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi delle riserve e del capitale sociale distinguendo tra l'utilizzo per copertura perdite e per le altre ragioni.

Due esempi di compilazione del prospetto sono riportati nelle appendici A e B.

³³ L'art. 2426, n. 5), infatti, prevede che: "i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati".

APPENDICE

APPENDICE A

Esempio di elaborazione dei prospetti riguardanti le voci del patrimonio netto della società GAMMA Spa

Nell'esempio che segue, consideriamo la società GAMMA Spa che presenta la composizione del patrimonio netto indicata nella tabella. Dopo aver esposto le informazioni necessarie al redattore del bilancio, presentiamo il prospetto dei movimenti del patrimonio netto e quello riguardante origine, utilizzabilità, distribuibilità e utilizzazione effettuata in esercizi precedenti.

SOCIETA' GAMMA S.P.A.

		31.12.2005	31.12.2004	31.12.2003
PATRIMONIO NETTO				
I -	CAPITALE	30.000.000	30.000.000	30.000.000
II -	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	25.000.000	25.000.000	25.000.000
III -	RISERVE DA RIVALUTAZIONE	-	-	-
IV -	RISERVA LEGALE	6.085.000	5.625.000	5.200.000
V -	RISERVE STATUTARIE	-	-	-
VI -	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	-	-	-
VII -	ALTRE RISERVE:			
	- RISERVA STRAORDINARIA	32.200.000	27.000.000	22.000.000
VIII -	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-
IX -	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.440.000	9.200.000	8.500.000
TOTALE		102.725.000	96.825.000	90.700.000

La società possiede un capitale sociale suddiviso in n. 15.000.000 azioni, ciascuna del valore nominale di € 2 e ha un esercizio sociale coincidente con l'anno solare; nell'attivo dello stato patrimoniale presenta costi pluriennali non ancora ammortizzati pari a € 1.500.000. I risultati economici degli esercizi 2003 e 2004 hanno avuto la seguente destinazione:

- risultato economico dell'esercizio 2003, di € 8.500.000:
 - Riserva legale per il 5%, pari a una quota di € 425.000;
 - Riserva straordinaria per una quota di € 5.000.000;
 - distribuzione dividendi per € 3.075.000.
- risultato economico dell'esercizio 2004, di € 9.200.000:
 - Riserva legale per il 5%, pari a una quota di € 460.000;
 - Riserva straordinaria per una quota di € 5.200.000;
 - distribuzione dividendi per € 3.540.000.

Sulla base delle indicazioni proposte dall'OIC, il prospetto dei movimenti del patrimonio netto nel bilancio relativo all'esercizio 2005 si presenta nella forma seguente:

PROSPETTO DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

(art. 2427, n. 4. cod. civ.)

(in migliaia di euro)

VOCI	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva soprapprezzo azioni	Riserva straordinaria	Risultato dell'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente (01/01/04)	30.000	5.200	25.000	22.000	8.500	90.700
Destinazione del risultato dell'esercizio:						
- Attribuzione di dividendi (euro 0,205 per 15.000.000 azioni)					- 3.075	- 3.075
- Altre destinazioni		425		5.000	- 5.425	-
Altre variazioni:						
---						-
Risultato dell'esercizio precedente					9.200	9.200
Alla chiusura dell'esercizio precedente (31/12/04)	30.000	5.625	25.000	27.000	9.200	96.825
Destinazione del risultato dell'esercizio:						
- Attribuzione di dividendi (euro 0,236 per 15.000.000 azioni)					- 3.540	- 3.540
- Altre destinazioni		460		5.200	- 5.660	-
Altre variazioni:						

Risultato dell'esercizio corrente					9.440	9.440
Alla chiusura dell'esercizio corrente (31/12/05)	30.000	6.085	25.000	32.200	9.440	102.725

Il prospetto riguardante origine, utilizzabilità, distribuibilità e utilizzazione effettuata in esercizi precedenti, redatto secondo le indicazioni emanate dall'OIC può, invece, assumere il seguente aspetto:

**PROSPETTO RIGUARDANTE ORIGINE, UTILIZZABILITA', DISTRIBUIBILITA'
E UTILIZZAZIONE EFFETTUATA IN ESERCIZI PRECEDENTI**

(art. 2427, n. 7-bis, cod. civ.)

(in migliaia di euro)

NATURA/DESCRIZIONE	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale	30.000				
Riserve di capitale:					
Riserva per azioni proprie		---			
Riserva per azioni o quote società controllante		---			
Riserva da soprapprezzo azioni	25.000	A, B ,C	25.000		
Riserva da conversione obbligazioni		A, B ,C			
Riserve di utili:					
Riserva legale	6.085	A, B ,C	85		
Riserva per azioni proprie		---			
Riserva da utili netti su cambi		A, B			
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il Metodo del Patrimonio Netto		A, B			
Riserve da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423		A, B			
Riserva straordinaria	32.200	A, B ,C	32.200		
Utili portati a nuovo		A, B ,C			
TOTALE (al 31/12/2005)	93.285		57.285		
Quota non distribuibile			1.500 (1)		
Residua quota distribuibile			55.785		

Legenda

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

(1) Rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per effetto della destinazione a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426, numero 5, cod. civ.

E' importante osservare fin da subito che il totale degli importi delle voci del patrimonio netto al 31/12/2005 ammonta a € 93.285.000, mentre il totale del patrimonio netto alla stessa data ammonta a € 102.725.000. La differenza, di € 9.440.000, equivale all'utile dell'esercizio 2005, la cui esposizione non è prevista nel prospetto suggerito dall'OIC, ma che potrebbe essere inclusa per consentire la riconciliazione tra il totale della tabella e quello del patrimonio netto esposto in bilancio.

Inoltre nel prospetto sono state riportate le tipologie di riserve suggerite dall'OIC, anche se di importo uguale a zero, con la relativa simbologia inerente la possibilità di utilizzazione, aggiungendo la riserva straordinaria, presente nel patrimonio netto di GAMMA SPA, ma non prevista nell'elenco.

Con riguardo alle voci presentate nel prospetto è possibile svolgere le seguenti considerazioni.

La riserva da soprapprezzo azioni, di € 25.000.000, è contraddistinta dalle lettere A, B e C, presentando una disponibilità di III grado. La quota disponibile ammonta al totale della riserva iscritto in bilancio; non vi sono, infatti, vincoli di indisponibilità che gravano su di essa, essendo la riserva legale di importo superiore al minimo di legge (1/5 del capitale sociale). L'intero importo della riserva concorre alla formazione della quota distribuibile esposta nella parte bassa del prospetto.

La riserva legale, di importo pari a € 6.085.000, supera il limite minimo imposto dall'art. 2430 cod. civ. (1/5 del capitale sociale, pari a € 6.000.000). Pertanto:

- la quota non eccedente il limite minimo, di € 6.000.000, può essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite ma non è disponibile in quanto vi sono altre riserve che possono essere utilizzate a tale scopo in via prioritaria. Tale importo non compare quindi nella colonna dedicata alla quota disponibile;
- la quota eccedente il limite minimo, di € 85.000, si rende disponibile per l'aumento del capitale e per la distribuzione ai soci comparando nella colonna dedicata alla quota disponibile. Tale importo concorre anche alla formazione della quota distribuibile esposta nella parte bassa del prospetto.

La riserva straordinaria, di € 32.200.000, vanta una disponibilità di III grado e, quindi, l'intero importo è indicato nella colonna della quota disponibile, concorrendo a formare la quota distribuibile indicata nel prospetto.

Nella parte bassa della tabella è indicato l'importo di € 1.500.000 a titolo di quota non distribuibile, in seguito alla presenza di costi pluriennali di pari importo esposti nell'attivo dello stato patrimoniale. Al completamento del processo di ammortamento di tali oneri, tale quota si renderà disponibile per la distribuzione e concorrerà alla determinazione dell'importo indicato nella residua quota distribuibile, che al momento è di € 55.785.000.

Nel caso ipotizzato non vi sono state utilizzazioni delle voci di patrimonio netto dovute a copertura di perdite o altre fattispecie. La società, infatti, ha deliberato nel tempo la distribuzione di utili in sede di approvazione di bilancio, ma non ha adottato decisioni che abbiano coinvolto le poste indicate nel prospetto.

APPENDICE B

Esempio di elaborazione dei prospetti riguardanti le voci del patrimonio netto della società DELTA Spa

Nell'esempio che segue, consideriamo la società DELTA S.p.a. che presenta la composizione del patrimonio netto indicata nella sottostante tabella. Dopo aver esposto le informazioni necessarie al redattore del bilancio, presentiamo il prospetto dei movimenti del patrimonio netto e quello riguardante origine, utilizzabilità, distribuibilità e utilizzazione effettuata in esercizi precedenti.

SOCIETA' DELTA S.P.A.

		31.12.2005	31.12.2004	31.12.2003
	PATRIMONIO NETTO			
I -	CAPITALE	13.000.000	10.000.000	10.000.000
II -	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	1.000.000	-	-
III -	RISERVA DA RIVALUTAZIONE	-	-	-
IV -	RISERVA LEGALE	1.589.000	1.540.000	1.500.000
V -	RISERVE STATUTARIE	735.600	716.000	700.000
VI -	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	750.000	750.000	-
VII -	ALTRE RISERVE			
	- RISERVA STRAORDINARIA	1.750.000	1.750.000	2.500.000
VIII -	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	655.400	744.000	-
IX -	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	920.000	980.000	800.000
	TOTALE	20.400.000	16.480.000	15.500.000

La società possiede un capitale sociale suddiviso in n. 6.500.000 azioni, ciascuna del valore nominale di € 2 e ha un esercizio sociale coincidente con l'anno solare; nell'attivo dello stato patrimoniale non presenta costi pluriennali da ammortizzare ed ha una riserva statutaria per la quale si ipotizza un vincolo di non distribuibilità.

Si ipotizza che nell'esercizio 2005 vi sia stato un aumento del capitale sociale alle seguenti condizioni:

- aumento gratuito di € 1.000.000, con emissione di n. 500.000 nuove azioni, ciascuna del valore nominale di € 2, realizzato mediante utilizzazione di una parte degli utili portati a nuovo;
- aumento a pagamento di € 2.000.000, mediante emissione di n. 1.000.000 di nuove azioni al prezzo di € 3 ciascuna, di cui € 2 per il valore nominale ed € 1 a titolo di soprapprezzo di emissione.

Nell'esercizio 2004 la società ha, inoltre, acquistato azioni proprie per € 750.000, a fronte delle quali ha costituito una riserva ex art. 2357-ter cod.civ. di pari importo, utilizzando la riserva straordinaria.

I risultati economici degli esercizi 2003 e 2004 hanno avuto la seguente destinazione:

- risultato economico dell'esercizio 2003, di € 800.000:
 - riserva legale per il 5%, pari a una quota di € 40.000;
 - riserva statutaria per il 2% pari a una quota di € 16.000;
 - residuo importo di € 744.000 a nuovo.
- risultato economico dell'esercizio 2004, di € 980.000:
 - riserva legale per il 5%, pari a una quota di € 49.000;
 - riserva statutaria per il 2% pari a una quota di € 19.600;
 - residuo importo di € 911.400 a nuovo.

Sulla base delle indicazioni proposte dall'OIC, il prospetto dei movimenti del patrimonio netto nel bilancio relativo all'esercizio 2005 si presenta nel modo seguente:

PROSPETTO DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

(art. 2427, n. 4. cod. civ.)

(in migliaia di euro)

Voci	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva soprapp. azioni	Riserve statutarie	Riserva azioni proprie	Riserva straord.	Utili (perdite) portati a nuovo	Risultato dell'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente (01/01/04)	10.000	1.500	-	700	-	2.500	-	800	15.500
Destinazione del risultato dell'esercizio:									
- Attribuzione di dividendi									-
- Altre destinazioni		40		16			744	- 800	-
Altre variazioni:									
- Costituzione riserva azioni proprie					750	- 750			-
Risultato dell'esercizio precedente								980	980
Alla chiusura dell'esercizio precedente (31/12/04)	10.000	1.540	-	716	750	1.750	744	980	16.480
Destinazione del risultato dell'esercizio:									
- Attribuzione di dividendi									-
- Altre destinazioni		49		20			911	- 980	-
Altre variazioni:									
- Aumento di capitale gratuito	1.000						- 1.000		-
- Aumento di capitale a pagamento	2.000		1.000						3.000
Risultato dell'esercizio corrente								920	920
Alla chiusura dell'esercizio corrente (31/12/05)	13.000	1.589	1.000	736	750	1.750	655	920	20.400

Seguendo le indicazioni dell'OIC, vediamo come si presenta il prospetto riguardante origine, utilizzabilità, distribuibilità e utilizzazione effettuata in esercizi precedenti.

PROSPETTO RIGUARDANTE ORIGINE, UTILIZZABILITA', DISTRIBUIBILITA' E UTILIZZAZIONE EFFETTUATA IN ESERCIZI PRECEDENTI

(art. 2427, n. 4. cod. civ.)

(in migliaia di euro)

NATURA/DESCRIZIONE	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale	13.000				
Riserve di capitale:					
Riserva per azioni proprie		---			

Riserva per azioni o quote società controllante					
Riserva da soprapprezzo azioni	1.000	A,B	1.000		
Riserva da conversione obbligazioni		A,B,C			
Riserve di utili:					
Riserva legale	1.589	B			
Riserva per azioni proprie	750	---			
Riserva statutaria	736	A,B	736		
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il Metodo del Patrimonio Netto		A,B			
Riserve da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423					
Riserva straordinaria	1.750	A,B	1.750		
Utili portati a nuovo	655	A,B,C	655		
TOTALE (al 31/12/2005)	19.480		4.141		
Quota non distribuibile			1.736 (1)		
Residua quota distribuibile			2.405 (2)		

Legenda

- A: per aumento di capitale
- B: per copertura perdite
- C: per distribuzione ai soci

(1) Quota non distribuibile = riserva soprapprezzo azioni (1.000) + riserva statutaria (736)

(2) Residua quota distribuibile = riserva straordinaria (1.750) + utili portati a nuovo (655)

E' importante anche in questo caso osservare, fin da subito che il totale degli importi delle voci del patrimonio netto al 31/12/2005 ammonta a € 19.480.000, mentre il totale del patrimonio netto alla stessa data ammonta a € 20.400.000. La differenza, di € 920.000, equivale all'utile dell'esercizio 2005, la cui esposizione non è prevista nel prospetto suggerito dall'OIC, ma che potrebbe essere inclusa per consentire la riconciliazione tra il totale della tabella e quello del patrimonio netto esposto in bilancio.

Anche in questa tabella sono state riportate le riserve proposte nel prospetto suggerito dall'OIC, se pure di importo pari a zero, con la relativa simbologia inerente la possibilità di utilizzazione, aggiungendo la riserva straordinaria e la riserva statutaria, presenti nel patrimonio netto di DELTA SPA, ma non previste nell'elenco.

Con riguardo alle voci presentate nel prospetto è possibile svolgere le seguenti considerazioni.

La riserva da soprapprezzo azioni, di € 1.000.000, è contraddistinta dalle lettere A e B, presentando una disponibilità di II° grado. La quota disponibile ammonta al totale della riserva iscritto in bilancio; su tale riserva grava un vincolo di indisponibilità, essendo la riserva legale di importo inferiore al minimo di legge (art. 2431 cod. civ.).

La riserva legale, di importo pari a € 1.589.000, è inferiore al limite minimo imposto dall'art. 2430 cod. civ. (1/5 del capitale sociale, pari a € 2.600.000). Compare nel prospetto con la lettera B, essendo la sua disponibilità limitata al I° grado. Nessuna quota disponibile, pertanto, viene attribuita a tale riserva, per aumenti di capitale o distribuzione ai soci.

La riserva per azioni proprie, di € 750.000, possiede un vincolo di indisponibilità assoluta, dovendo essere costituita e mantenuta nel patrimonio netto fino a quando le azioni non siano trasferite o annullate (art. 2357-ter cod. civ.). Essa, quindi, viene contraddistinta con il simbolo "---" e non concorre alla determinazione della quota disponibile.

La riserva straordinaria, di € 1.750.000, vanta una disponibilità di III° grado e, quindi, l'intero importo è indicato nella colonna della quota disponibile, concorrendo a formare la quota distribuibile indicata nella parte bassa del prospetto.

La riserva statutaria, di € 736.000, secondo l'ipotesi considerata ha un vincolo di non distribuibilità. Essa, quindi, è indicata con le lettere A e B, presentando una disponibilità di II° grado. Il suo importo è indicato nella colonna della quota disponibile e concorre alla formazione della quota non distribuibile, indicata nella parte bassa del prospetto.

Gli utili portati a nuovo, di € 655.000, costituiscono una riserva facoltativa con disponibilità di III° grado, quindi distribuibile. L'importo viene esposto nella colonna della quota disponibile e concorre alla determinazione della quota distribuibile esposta nella parte bassa del prospetto.

Nella parte bassa della tabella è indicato l'importo di € 1.736.000 a titolo di quota non distribuibile, formata dalla riserva da soprapprezzo azioni (€ 1.000.000) e dalla riserva statutaria (€ 736.000).

L'importo di € 2.405.000 rappresenta, invece, la residua quota distribuibile, costituita dalla riserva straordinaria e dagli utili portati a nuovo.

L'aumento del capitale sociale avvenuto nell'esercizio 2005 è stato operato, per la parte gratuita, con l'utilizzazione degli utili portati a nuovo. I movimenti di utilizzazione riguardano l'esercizio 2005 e non sono inclusi nel prospetto in esame. Si deve, comunque, osservare che tale informazione è già stata indicata nel prospetto relativo ai movimenti del patrimonio netto.